



Il bilancio d'esercizio nell'emergenza COVID

Novità e impatti COVID

Relatore: Massimiliano Sironi

Milano, 5 Maggio 2020




Premessa



Gli impatti sul bilancio

I criteri generali



Il principio di «derivazione rafforzata»

- **Art. 83. co. 1 TUIR:** «Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta [...], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. **Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,** valgono, anche in **deroga** alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti **dai rispettivi principi contabili**»

Valore d'uso di una immobilizzazione

- Bozza comunicazione Fondazione OIC «**Impairment test e COVID-19**» (pareri entro 03.05.2029)
- Finalità: omogenea applicazione disposizioni OIC n. 9 e n. 29 nel bilancio al 31.12.2019
- Test di *impairment*: «è stato chiesto se nella **stima del valore d'uso di un'immobilizzazione**, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei **piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.**»

La pandemia

- OIC n. 29 – la pandemia rappresenta (contabilmente) un **fatto successivo** al 31.12.2019

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC n. 29 par. 59)


- a. Fatti successivi **che devono** essere recepiti nei valori di bilancio
- b. Fatti successivi **che non devono** essere recepiti nei valori di bilancio
- c. Fatti successivi **che possono incidere sulla continuità aziendale**

- Riferimento temporale: 31.01.2020 *International Health Regulations Emergency Committee OMS* – COVID19 come emergenza internazionale

Competenza/nota integrativa

- Nel rispetto del postulato di competenza, tale fatto non deve essere recepito nei valori in bilancio al 31.12.2019
- Obbligatorio invece il richiamo di informativa in nota integrativa

Impairment



L'esempio degli oneri pluriennali (OIC n. 24)

1

- Valutazioni e rilevazioni successive (§ 65)

*«I **costi di impianto e di ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I **costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni»*

- Svalutazione (§ 76)

*«La società **valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali**. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile»*

«Sul punto si veda l'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

Oneri pluriennali – la svalutazione (OIC n.9)

- La società **valuta a ogni data di riferimento** del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile (§ 16)

NO

Indicatori di potenziali perdite (§ 17)

- Diminuzione «anormale» di valore durante esercizio
- Variazioni significative (negative) nell'esercizio **o nel prossimo futuro** dell'ambiente **tecnologico, economico e normativo**
- Incremento dei tassi di interesse o di rendimento in maniera significativa
- Valore contabile > *fair value*
- Obsolescenza o deterioramento fisico evidenti
- Effetti negativi **sulla società** nel corso esercizio o **nell'immediato futuro** (tra cui: informativa interna da cui risulta che l'andamento economico dell'attività è, o sarà peggiore di quanto previsto)

«L'EMERGENZA COVID-19 [...] COSTITUISCE UN FATTO SUCCESSIVO CHE NON DEVE ESSERE RECEPITO NEI VALORI DI BILANCIO, [E] NON PUO' COMPORTARE L'OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL TEST DI IMPAIRMENT»

Oneri pluriennali – svalutazione (tax)

- La svalutazione è deducibile fiscalmente?
- Non vi è una prescrizione specifica nel T.U.I.R. (solo per eliminazione beni materiali art. 102 co. 4 T.U.I.R.)
- Prassi AdE: ris. n. 95/2006 – ammette deducibilità di perdita valore per spese di sviluppo (rif. Art. 101 co. 4 T.U.I.R. – natura certa del componente negativo)
- Tale approccio risulterebbe peraltro rispettoso del principio di derivazione rafforzata

la stima flussi finanziari futuri

- I flussi finanziari attesi delle immobilizzazioni vengono stimati facendo riferimento ai loro valori correnti (OIC n. 9 par. 25);
- Esempio OIC n. 29 par. 59b esempio: nel valore di un impianto a una certa data di riferimento, non deve essere recepito la distruzione dello stesso avvenuta in un periodo successivo.

Quindi le **condizioni correnti** sono **quelle alla data di riferimento del bilancio**

«In altri termini, l'OIC 9 richiede che, ai fini della determinazione del valore d'uso, gli amministratori debbano predisporre dei piani aziendali contenenti una proiezione dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019)»

Le conclusioni del documento OIC «COVID»

Il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31.12.2019

Gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di una immobilizzazione

Ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa

Rimanenze (OIC n. 13)

- Considerazioni generali (§ 40)

«Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile)»

- Rettifiche di valore (§ 54)

*«Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato** è minore del relativo valore contabile»*

- Determinazione del valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato (§ 51)

*«Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è **pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione**, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita»*

Rimanenze – svalutazione (OIC n. 13)

- *Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono **rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all'attivo**. I ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto. Le relative **componenti negative** o positive di conto economico si riflettono, a seconda della natura della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci **A2** “**variazioni delle rimanenze** di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e **B11** “**variazioni delle rimanenze** di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”. - **Par. 13** –*
- No sopravvenienza passiva

Rimanenze – svalutazioni (tax)

Rimanenze valutate a costo specifico (art. 92 T.U.I.R.)

- co. 5 – non menziona direttamente tale tipologia di rimanenze
- Ammissibilità?
- AdE: No (ris. n. 78 del 12.11.2013 e circ. n. 10 del 14.05.2014 § 6.2)
- Norma comportamento AIDC n. 168 del 28.06.2007: Sì

Rimanenze valutate NON a costo specifico (art. 92 TU.I.R.)

- co. 5
- se valore unitario medio > valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio
- Quantità a fine esercizio x valore normale medio unitario u.s.
- Cosa succede se la svalutazione eccede tale valore (dal punto di vista civilistico?)

Fondo «obsolescenza» magazzino

- Non enunciato nell'OIC n. 13 (presente nella versione precedente al par. D.VII. d)
- Ha natura differente rispetto alla svalutazione per il rispetto del criterio di cui all'art. 2426. n. 9 c.c.
- Circolare Assonime 20/2010 par. 2.6.2.3:
 - Future congiunture negative/sfavorevoli;
 - Rischio vendita prodotti.
- Passività potenziale (assimilabile a fondo rischi – OIC n. 31)
- *«I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro».*

Fondo obsolescenza magazzino (tax)

- Accantonamento non deducibile
- Art. 107. co. 4 T.U.I.R. *«Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo»*
- Fiscalità non corrente (OIC n. 25)

Fondi oneri/rischi

- Si potrebbe essere in presenza di fondi oneri/rischi da stanziare già al 31.12.2019 in vista di quanto accaduto nel 2020.
- Parametri di riferimento:
 - *«I fondi per **rischi** rappresentano **passività di natura determinata ed esistenza probabile**, i cui **valori sono stimati**. Si tratta, quindi, di **passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno **stato d'incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.» (par. 5)*
 - *I fondi per **oneri** rappresentano **passività di natura determinata ed esistenza certa**, stimate **nell'importo o nella data di sopravvenienza**, connesse a **obbligazioni già assunte alla data di bilancio**, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.» (par. 6)*
- Aspetti fiscali: al di fuori di previsione art. 107 T.U.I.R. - indeducibile

Esempio: garanzia per adempimenti contrattuali (contratto «a cavallo» 2019 -2020). Impossibilità di svolgere la prestazione contrattualmente stabilita nel 2020 per misure di *lockdown*

Alcune novità bilancio 2019

Deducibilità interessi passivi art. 96 T.U.I.R.

- Modifica art. 96 T.U.I.R. con art. 1 del D.lgs. n. 142/2018
- Novità principali:
 - ROL «fiscale» a riporto limitato (5 anni)
 - Inclusione tra interessi passivi anche quelli relativi al costo dei beni ex art.110 co. 1 lett. b) T.U.I.R. (interessi per prestiti finalizzati a costruzione/ristrutturazione immobili)
 - Riporto «in avanti» di interessi attivi non utilizzati

I riporti

- Le eccedenze di interessi passivi inutilizzate di precedenti periodi, continuano a godere del riporto «in avanti»;
- Allineamento tra ROL contabile e fiscale: non si tiene conto dei componenti reddituali già conteggiati in precedenti esercizi (es.: spese di manutenzione eccedenti il limite 5%)
- Regime transitorio per «ROL contabile» limitata agli interessi sui prestiti contratti fino al 17.06.2016

La convivenza tra i ROL

ROL contabile


- Riportabile in avanti «indefinitamente» (vd. anche risposta a interrogazione parlamentare n. 3-00502 del 30.01.2019)
- Utilizzabile solo per interessi passivi relativi a prestiti stipulati fino al 17.06.2016

ROL fiscale

- Riportabile in avanti per 5 periodi d'imposta
- Utilizzabile per tutti gli interessi passivi «netti» del periodo d'imposta che ricadono in art. 96 T.U.I.R. (anche per quelli relativi a prestiti stipulati fino al 17.06.2016)

Non c'è alcuna priorità di utilizzo. Scelta da effettuare nella dichiarazione modello UNICO SC 2020 per il 2019.
(Tema: integrativa – ipotesi: entro i 90 gg. dalla scadenza)

Il ROL fiscale



* Con esclusione delle voci rientranti al numero 10 lett. a) e b) della lettera B dell'art. 2425 c.c., nonché dei canoni di locazione finanziaria beni strumentali nella misura per la determinazione reddito impresa

**Non si deve tener conto di componenti positivi/negativi già inclusi nel conteggio in precedenti esercizi. (Inoltre rettifiche di valore/costi con nuova disciplina rispetto a valori/costi già rilevati nella nuova disciplina devono essere conteggiati al valore contabile).

Rivalutazione beni d'impresa/riapertura

Chi

- Società di capitali
- Società di persone
- Enti commerciali
- Imprenditori individuali

Cosa

- Beni d'impresa
- No beni «merce»
- Per categorie «omogenee»
- Iscritti in bilancio nel periodo in corso al 31.12.18

Come

- Imposta sostitutiva:
- 12% beni ammortizzabili
- 10% beni non ammortizzabili
- Possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione (10%)

Effetti

- Effetti fiscali dal terzo esercizio successivo (2022)
- Dal quarto esercizio successivo per plusvalenze (2023)